



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DECRETO DEL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO ACER
LEGALE RAPPRESENTANTE IACP CASERTA

NR. 14 DEL 28-09-2016

OGGETTO: collocamento a riposo del direttore Generale Avv. Ernesto Toti per raggiungimento requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva previsti dalla legge pre fornero con decorrenza 01/11/2016

L'IMPEGNO DELLA SPESA DERIVANTE DALLA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE ASSUNTO SUL CAPITOLO E ARTICOLI DEL BILANCIO PREVENTIVO DELL'ESERCIZIO CHE PRESENTA LA SEGUENTE SITUAZIONE CONTABILE:

NOTIZIE CONTABILI	CAP. _____ ART. ____	CAP. _____ ART. ____	CAP. _____ ART. ____
	IMP.N. DEL _____	IMP.N. DEL _____	IMP.N. DEL _____
- Stanziamento di Bilancio			
- Impegni precedenti			
- Disponibilità			
- PRESENTE IMPEGNO			
- Disponibilità residua			
	IL DIRETTORE GENERALE		

DA INVIARE A:

DIR	SEF	ST	SA
-----	-----	----	----

L'anno 2016, il giorno ventotto del mese di ottobre nella sede dell'Istituto alla Via E. Ruggiero, Caserta.

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO CON DELEGA ALLA FIRMA
QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLO I.A.C.P. DI CASERTA

PREMESSO :

- Che il direttore Generale dell'Ente Avv. Ernesto Toti, nato a Caserta il 29/10/1951 risulta essere dipendente di questo Ente dal 01/09/1978,
- Che lo stesso alla data del 29 ottobre 2016 compie 65 anni di età e 42 anni e mesi 2 di anzianità contributiva
- Che l'art. 24 del D.L. n. 20182011 "**decreto salva Italia**" convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 2014 , ha modificato i regimi pensionistici di anzianità e di vecchiaia, ridefinendo in termini restrittivi le condizioni di accesso , ed imponendo il meno favorevole sistema contributivo ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- Che il comma 3 del citato art. 24, precisa che il lavoratore che abbia maturato i requisiti di età ed anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa entro il 31/12/2011 "*consegue il diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità secondo tale previgente normativa.....*"
- Che la circolare n. 2 del 08/03/2012 del dipartimento della Funzione Pubblica precisa che in base alla legge 214/2011 – art. 24 (commi 3 e 14), i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31/12/2011 rimangono soggetti al regime previgente sui requisiti di età e di anzianità contributiva , fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 .
- Che pertanto per i dipendenti che , alla data del 31/12/2011 , hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del D.L. 201/2011 (sia per età , sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somma dei requisiti di età ed anzianità contributiva –c.d. "quota") anche nel caso in cui non abbiano conseguito alla predetta data del 31/11/2011 il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. "finestra") continuano ad essere vigenti le condizioni legittimanti l'accesso al trattamento precedenti e non può trovare applicazione la nuova disciplina.

CONSIDERATO

- Che alla luce di quanto detto, le amministrazioni nell'anno 2012 o negli anni successivi dovranno obbligatoriamente collocare a riposo al compimento dei 65 anni quei dipendenti e/o dirigenti che nell'anno 2011 erano in possesso della massima anzianità contributiva (40 anni) o della quota (96) o comunque dei requisiti previsti per la pensione;

DATO ATTO

- Che con il D.L. N. 101 del 31 agosto 2013 recante "disposizioni urgenti per il conseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" all'art. 2 comma 4 e 5 è stata fornita, a seguito di dubbi applicativi , l'interpretazione autentica dell'art. 24, commi 3 e 4 nei

seguenti termini “ l’art. 24 , comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011 , n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31/12/2011 comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all’entrata in vigore del predetto art. 24;”

VISTO

- Che l’Avv. Ernesto Toti Direttore Generale dell’ente alla data del 31/12/2011 aveva raggiunto la quota 96 con 60 anni di età e 37 anni di anzianità contributiva considerando anche gli anni di riscatto laurea
- Ritenuto doversi provvedere in merito;

DECRETA

- 1 Prendere atto delle innovazioni legislative introdotte dal D.L. n. 201/2011 convertito nella legge 22/12/2011 n. 214 , delle indicazioni interpretative fornite dal dipartimento della funzione pubblica con circolare n. 2 dell’08/03/2012
- 2 Collocare a riposo , per quanto in premessa , il Direttore Generale Avv. Ernesto Toti nato a Caserta il 29/10/1951 e inquadrato nei ruoli organici di questo Ente dal 01/09/1978, con decorrenza 01/11/2016 avendo lo stesso raggiunto 65 anni di età e 42 anni e mesi 2 di anzianità contributiva
- 3 Notificare copia della presente all’interessato ed agli Uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Avv. Maria Imperato)

